

Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione di patrocinio, la partecipazione a comitati d'onore e la compartecipazione a iniziative

La Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, di seguito indicata come Bcc, concede il proprio patrocinio, attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d'onore, a compartecipare o a sponsorizzare iniziative e manifestazioni che abbiano carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico con diretta attinenza al Territorio del Nord Ovest (ovvero quello di competenza della Bcc, partendo dal polo fieristico di Rho Pero, salendo fino a Varese e inglobando la Malpensa), con le finalità proprie della Bcc e che siano promossi da soggetti pubblici e privati sulla base del presente Regolamento.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio da parte della Bcc, per l'attestazione alla partecipazione a Comitati d'onore, per le compartecipazioni e per le sponsorizzazioni alle iniziative e manifestazioni citate in premessa che si svolgono all'interno del Territorio del Nord Ovest.
2. Per “**patrocinio**” si intende il sostegno con associazione di immagine (concessione del logo della Bcc) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione ideale alla stessa.
3. La “**partecipazione ad un Comitato d'onore**” si realizza quando il Presidente del consiglio di amministrazione, un consigliere di amministrazione o il direttore generale della Bcc (o un suo delegato) è chiamato a far parte di un organismo composto dai rappresentanti di altri organismi ed istituzioni, costituito per la celebrazione di un evento, lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, la realizzazione di un progetto, la nascita e la promozione di un ente.
4. Per “**compartecipazione**” si intende la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti od enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l'iniziativa è promossa da costoro.
5. Per “**sponsorizzazione**” si intende la contribuzione a un'iniziativa.
6. Il patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore, la compartecipazione, la sponsorizzazione alle iniziative sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del Territorio del Nord Ovest, purché presentino un contenuto ritenuto di grande interesse morale, culturale o sportivo e siano ritenute di particolare rilievo dalla Bcc.

Art. 2 - Beneficiari

1. Il patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore, la compartecipazione e la sponsorizzazione di iniziative sono concessi a:
 - a) comunità montane, comuni, province, regioni, università ed altre amministrazioni pubbliche;
 - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - c) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. Il patrocinio non viene concesso per manifestazioni con finalità politiche, anche se promosse da soggetti diversi dai partiti politici.
3. In caso di patrocinio, partecipazione a Comitati d'onore e compartecipazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, siti web, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Bcc. In particolare sul materiale promozionale deve essere presente, oltre al logo, la dicitura "Con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate".
4. Le modalità e le sedi per l'uso del logo della Bcc collegato con la concessione di patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore, la compartecipazione e la sponsorizzazione di iniziative, andranno preventivamente concordate con la Bcc, o direttamente o per tramite dell'agenzia da essa incaricata. In ogni caso nulla potrà essere pubblicato senza il preventivo "visto si stampi" della Bcc o dell'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro del beneficio concesso dalla Bcc.

Art. 3 - Patrocinio

1. Il patrocinio ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Pertanto il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che:
 - a) abbiano come fine esclusivamente il lucro, se non vi sia perlomeno un'annessa finalità di carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico, ritenuta rilevante dalla Bcc;
 - b) risultino, anche in minima parte, contrari ai valori e alle finalità proprie della Bcc.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte della Bcc, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. Il patrocinio può, a giudizio della Bcc, essere accompagnato da ulteriori benefici. Ovvero:
 - a) gestione diretta della Bcc di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa;

- b) gestione diretta e fornitura di parte o tutti i necessari supporti grafici e tipografici per la pubblicizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività.
- 4. La concessione del patrocinio è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.
- 5. Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.
- 6. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 4 - Partecipazione a Comitati d'onore e compartecipazione ad iniziative

- 1. La partecipazione a Comitati d'onore e la compartecipazione ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Essa può implicare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi posseduti o gestiti dalla Bcc ovvero la partecipazione e spese organizzative.
- 2. La compartecipazione è concessa per manifestazioni culturali, sociali, educative, sportive e scientifiche, congressi, convegni, seminari, celebrazioni ed ulteriori eventi che vengano ritenuti rilevanti dalla Bcc e che siano promossi da soggetti pubblici e privati. In tal caso i relativi apporti finanziari devono essere analiticamente contenuti in apposito disciplinare che evidenzi il piano finanziario dell'iniziativa e i rispettivi ambiti di intervento e responsabilità. La Bcc, di norma, richiede al soggetto privato promotore della manifestazione idonea polizza assicurativa da sottoscrivere presso primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi.
- 3. Di norma, la Bcc assume la gestione diretta ed esclusiva di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa. Laddove tale servizio venga gestito da terzi rispetto alla Bcc o agenzia da essa incaricata, tutte le attività di comunicazione con i media devono preventivamente essere concordate e, nel caso di comunicati e cartelle stampa, approvate dalla Bcc o dall'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro e la non erogazione del beneficio concesso dalla Bcc.
- 4. La compartecipazione è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.
- 5. Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.
- 6. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 5 - Sponsorizzazione di iniziative

1. La sponsorizzazione di iniziative, manifestazioni ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Essa di norma implica l'erogazione di una quota contributiva "una tantum" e può prevedere la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi posseduti o gestiti dalla Bcc.
2. La sponsorizzazione è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.
3. Alle conferenze stampa deve essere sempre prevista la presenza di un rappresentante della Bcc in qualità di relatore e tutte le attività di comunicazione con i media devono preventivamente essere concordate e, nel caso di comunicati e cartelle stampa, approvate dalla Bcc o dall'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro e la non erogazione del beneficio concesso dalla Bcc. Di norma, la Bcc è interessata ad assumere la gestione diretta ed esclusiva di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa.
4. Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.
6. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio, di partecipazione a Comitati d'onore, di compartecipazione, di sponsorizzazione alle iniziative sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi, modalità di svolgimento e la tipologia di pubblico cui sono rivolte. A tal proposito, oltre a quanto precede, il richiedente dovrà specificare:
 - estremi del soggetto richiedente (inteso come organizzazione o singolo);
 - soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di partecipanti, sponsor, altri patrocinatori;
 - strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare visibilità all'iniziativa;
 - ammontare dell'eventuale valore della partecipazione o della tipologia di prestazioni richieste alla Bcc.
2. Le domande di patrocinio e di partecipazione a Comitati d'onore vanno accompagnate dalla dichiarazione da parte del richiedente che la Bcc è sollevata da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa.

3. Le domande, in carta libera e redatte in base al modelli predisposto, devono pervenire alla Bcc di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

4. La Bcc può concedere patrocini, decidere la partecipazione a Comitati d'onore, la compartecipazione e la sponsorizzazione alle iniziative le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili o straordinarie, siano giunte fuori dei termini di cui al precedente comma.

Art. 7 - Erogazione del contributo economico

Il contributo viene di norma erogato a manifestazione conclusa, previa presentazione da parte del promotore di apposito rendiconto secondo il modello all'uopo predisposto. Tale rendiconto deve contenere gli esiti dell'iniziativa e dichiarazione che, una volta riscosso il contributo della Bcc, non residueranno spese non liquidate e quindi che la manifestazione supportata dall'intervento della Bcc non presenterà debitori rispetto alle spese effettuate.

In casi particolari, per comprovati motivi e su espressa istanza del soggetto richiedente, può essere effettuata la anticipazione di una quota pari ad un massimo del 50% del contributo assegnato, al fine di facilitare la realizzazione della iniziativa. In tal caso il legale rappresentante si deve impegnare a restituire

totalmente la anticipazione, qualora l'iniziativa non fosse realizzata o la Bcc decida di recedere ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 8 - Durata

La concessione del patrocinio, di partecipazione a Comitati d'onore, di compartecipazione e di sponsorizzazione ad eventi e manifestazioni non può intendersi tacitamente rinnovata. Il patrocinio di eventi e/o manifestazioni, la partecipazione a Comitati d'onore, la compartecipazione e la sponsorizzazione di eventi e manifestazioni vanno concessi e determinati di volta in volta.

Art. 9 - Recesso

La Bcc si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio, di partecipazione a Comitati d'onore, di compartecipazione e di sponsorizzazione ad eventi e manifestazioni al fine di tutelare la propria immagine qualora si riscontri il mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi per il richiedente indicati nel presente regolamento, in particolare con riferimento all'utilizzo del logo.

Art. 10 - Chiarimenti sull'utilizzo del logo

Con riferimento ad ogni citazione del presente regolamento circa l'utilizzo del logo Bcc, ricordando che per ogni suo utilizzo si deve essere in possesso del "visto si stampi" della Bcc o dell'agenzia da essa incaricata, diffidando persone e/o associazioni che utilizzano il logo e il nome della Bcc a farlo, dall'entrata in vigore del presente regolamento, senza seguirne le indicazioni contenute, in via generale si chiarisce che:

1. La superficie del logo deve essere posizionata in modo tale da garantire visibilità significativa al logo stesso.
2. Non sono ammesse modifiche al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
3. Nel caso di applicazione su sfondi, il logo può essere utilizzato con una colorazione a scala di grigi, monocromatica o in negativo (previa visione e approvazione della bozza da parte della Bcc o dell'agenzia da essa incaricata).
4. Dal momento che il logo della Bcc è sottoposto a continuo restyling grafico, l'utilizzo del logo in relazione ad ogni specifico evento comunicazionale va comunque sempre richiesto alla Bcc o all'agenzia da essa incaricata, anche se si è in possesso di un logo della Bcc utilizzato in precedenza.

Art. 11 - Beneficenza

La Bcc concede contributi in beneficenza al solo scopo di sostenere iniziative e manifestazioni che abbiano carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico.